



Federazione dei Giovani Socialisti (FGS) Statuto Nazionale

Preambolo

La Federazione dei Giovani Socialisti (FGS) è l'organizzazione politica dei giovani che si riconoscono nei valori e nella storia del Socialismo Italiano e Internazionale.

Nata per la prima volta a Firenze il 7 settembre 1903, fu ricostituita dopo la barbarie fascista nel 1944 per volontà e opera dei grandi eroi dell'antifascismo Eugenio Colorni, Giorgio Lauchard, Matteo Matteotti, Leo Solari e Mario Zagari. Cinquant'anni dopo, durante il diluvio giustizialista, venne disciolta insieme al Partito Socialista Italiano e subito ricostruita il 20 ottobre del 1994. A cavallo dei due millenni, i Giovani Socialisti hanno rappresentato l'avanguardia e l'apostolato in seno alla nobile Eresia Socialista, continuando a rinnovarsi nel segno dell'equilibrio tra Libertà Individuale e Giustizia Sociale.

Parte Prima – Adesione alla FGS

Art.1 (Diritti degli iscritti)

1. Tutti gli iscritti della Federazione dei Giovani Socialisti partecipano alla elaborazione della linea politica, allo sviluppo della sua organizzazione, alle elezioni dei suoi quadri dirigenti e al controllo del loro operato.
2. Ogni membro della Federazione ha il diritto e dovere di partecipare alla vita e alle attività dell'organizzazione, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitarvi la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni cui verrà chiamato.

Art.2 (Modalità di adesione)

1. L'adesione alla Federazione dei Giovani Socialisti è libera e volontaria nella fascia di età compresa fra i 14 ed i 35 anni.
2. Essa viene compiuta attraverso la sottoscrizione di una tessera e la corresponsione della relativa quota di adesione, il cui importo è fissato dall'Assemblea Nazionale.
3. I soggetti di età superiore a 35 anni possono effettuare una iscrizione *ad hoc* per conseguire lo status di "sostenitori", secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale.
4. Ulteriori modalità di accesso vengono stabilite dal Congresso ovvero dall'Assemblea Nazionale.

Parte Seconda – Composizione

Titolo I – L'articolazione territoriale

Sezione I - I Presidi

Art.3 – (Il Presidio)

1. Il Presidio è un gruppo organizzato di giovani socialisti sul territorio, strumento autonomo di

azione politica nel perseguimento dei fini della Federazione.

2. Il Presidio si costituisce per autonoma iniziativa di almeno tre iscritti di una Federazione regionale, per un massimo di quattro; previa comunicazione al Segretario Regionale e al Segretario Nazionale comprensiva di denominazione scelta dalla maggioranza semplice degli iscritti.

3. Il Presidio elegge a maggioranza semplice degli iscritti un Coordinatore, il quale coordina le attività del gruppo e ne è il referente; il suo mandato non ha vincoli di tempo.

4. Le votazioni per eleggere il Coordinatore possono essere fatte in qualsiasi momento.

Sezione I – I Circoli Territoriali

Art.4 – (Il Circolo Territoriale)

1. Il Circolo Territoriale è l'organizzazione fondamentale della Federazione per la elaborazione e la realizzazione della sua politica, strumento autonomo di attivazione e formazione dei giovani socialisti nelle lotte e di legame con la popolazione.

2. Il Circolo Territoriale si costituisce per autonoma iniziativa di almeno cinque iscritti di una Federazione regionale; previa comunicazione al Segretario Regionale e al Segretario Nazionale comprensiva di denominazione scelta dalla maggioranza semplice degli iscritti.

Art.5 – (L'Assemblea di Circolo)

1. Il massimo organo deliberante del Circolo Territoriale è l'Assemblea di Circolo.

2. L'Assemblea di Circolo è costituito da tutti gli iscritti al Circolo.

3. L'Assemblea di Circolo si deve riunire in via ordinaria almeno una volta al mese, in ora e luogo convenienti per gli iscritti.

4. La maggioranza semplice degli Iscritti al Circolo Territoriale in regola costituirà il quorum per ogni riunione del Club ordinaria e straordinarie.

5. L'Assemblea di Circolo provvede ogni anno ad eleggere il Consiglio Direttivo di Circolo.

Art. 6 – (Il Consiglio Direttivo di Circolo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e rappresentanza politica del Circolo.

2. I membri del Consiglio Direttivo di Circolo devono essere un Segretario, il suo immediato predecessore, un Vicesegretario, un Responsabile Comunicazione, un Tesoriere e tanti Consiglieri quanti eventualmente previsti dall'Assemblea di Circolo.

3. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte al mese in via ordinaria, ad un orario e in un luogo che siano convenienti per i membri. Anche per via telematica.

4. La metà dei membri del Consiglio Direttivo, uno dei quali deve essere il Segretario o il Vicesegretario, costituiranno il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

5. Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo si devono tenere annualmente.

6. Le procedure elettive sono decise nell'Assemblea di Circolo precedente alle elezioni, ma in nessun caso può essere richiesta più della maggioranza semplice degli iscritti presenti.

7. Il mandato di tutti i componenti del Consiglio Direttivo di Circolo deve essere di un anno.

8. In caso vi sia un posto vacante nel Consiglio Direttivo, il Segretario deve nominare un sostituto fino alla successive elezioni del Circolo Territoriale.

Art.7 – (Compiti dei membri del Consiglio Direttivo)

1. Segretario. Il Segretario deve presiedere tutte le riunioni ordinarie e straordinarie del Circolo e del Consiglio Direttivo. Con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può conferire incarichi di lavoro e progetti a qualsiasi iscritto alla Federazione dei Giovani Socialisti.

2. Vicesegretario. Il Vicesegretario, in assenza del Segretario, deve presiedere tutte le riunioni del Circolo Territoriale e del Consiglio Direttivo. Il Vicesegretario esercita le funzioni di segretario supplente In caso di destituzione, morte o impedimento del Segretario.

3. Il Responsabile Comunicazione. Il Responsabile Comunicazione è un ruolo creativo e

tecnico, di cura della propaganda e dell'immagine esterna del Circolo Territoriale. Deve anche redigere i verbali di tutte le riunioni del Circolo e del Consiglio Direttivo e ne deve inviare una copia a tutti gli iscritti e al Segretario Regionale.

4. Tesoriere. Il Tesoriere deve custodire tutti i fondi del Circolo Territoriale, tenendo tutta la necessaria documentazione contabile. Deve relazionare ad ogni riunione del Circolo circa la situazione finanziaria del Circolo, proponendo eventuali strategie di raccolta fondi.

Sezione II – Le Federazioni Regionali

Art.8 – (La Federazione Regionale)

1. La Federazione organizza e dirige il complesso dei Circoli Territoriali, dei Presidi, e dei singoli iscritti esistenti nella regione.
2. Le Federazioni Regionali sono entità dotate di autonomia strutturale, funzionale e politica nell'ambito dell'organizzazione nazionale.
3. Ogni Federazione Regionale può dotarsi di un proprio regolamento regionale che dovrà essere approvato dalla Direzione Nazionale.

Art.9 – (Organismi regionali)

1. Gli Organismi regionali sono: il Congresso Regionale, il Direttivo Regionale e il Segretario.
2. Il Congresso Regionale è il massimo organo della Federazione Regionale. Esso è costituito da tutti gli iscritti della Federazione regionale. Il Congresso si convoca in via ordinaria in preparazione del Congresso Nazionale; in via straordinaria per deliberazione della Direzione Regionale su iniziativa propria o di un terzo degli iscritti nella regione.
3. Il Direttivo Regionale è l'organo plenario ed esecutivo della Federazione Regionale, organismo composto di diritto dai Segretari dei Circoli Territoriali della regione e da un numero variabile iscritti nominati dal Segretario Regionale; il quale convoca e presiede Il Direttivo Regionale.
4. Il Segretario Regionale rappresenta politicamente la Federazione Regionale e ne coordina il lavoro collegiale di direzione. Il Segretario Regionale può conferire incarichi di lavoro, deleghe e responsabilità politiche, amministrative o programmatiche.
5. Il Segretario Regionale deve incentivare l'impegno dei singoli iscritti della sua regione non inquadrati in Circoli Territoriali o in Presidi. Può conferire loro la direzione di progetti e attività sul territorio; in questo caso i singoli iscritti dovranno sempre riferire al Segretario Regionale.

Titolo II – Organi Nazionali

Art.10 – (Enumerazione)

1. Congresso Nazionale.
2. Assemblea Nazionale.
3. Presidente Nazionale.
4. Segretario Nazionale.
5. Segreteria Nazionale.
6. Ufficio Organizzativo
7. Direzione Nazionale.
8. Commissione Nazionale di Garanzia.
9. Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.11 – (Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è l'organo supremo della Federazione dei Giovani Socialisti. Le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli organi del Partito e per tutti gli iscritti.
2. Il Congresso stabilisce la linea politica della Federazione dei Giovani Socialisti, esamina le

attività svolte da tutte le istanze ed elegge l'Assemblea Nazionale, il Segretario Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia e il Collegio dei revisori dei conti.

3. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni dal Segretario Nazionale in carica, sentiti i membri della Segreteria, nonché la Direzione. In via straordinaria per deliberazione della Direzione Nazionale.
4. Il regolamento, l'ordine del giorno, la data e la sede del Congresso Nazionale sono fissati dalla Direzione Nazionale costituitasi in Commissione Congressuale Nazionale.
5. L'Avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati alle Federazioni Regionali almeno due mesi prima; nel caso di convocazione straordinaria, per ragioni di urgenza, tale termine può essere abbreviato d'intesa con la Commissione Nazionale di Garanzia.
6. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Regionali. Ogni Federazione Regionale dovrà avere il medesimo numero di deleghe.
7. Il dibattito pregressuale si svolge anche attraverso la stampa ed i canali mediatici della Federazione dei Giovani Socialisti.
8. Il quorum per le deliberazioni è fissato nella maggioranza semplice dei delegati.
9. Al fine della determinazione della maggioranza deliberante gli astenuti vengono esclusi dal computo dei voti, perché considerati non presenti.

Art.12 – (L'Assemblea Nazionale)

1. L'Assemblea Nazionale interpreta ed attua i deliberati del Congresso Nazionale. È abilitata a discutere e deliberare su tutte le tematiche programmatiche.
2. Essa è composta dal Segretario Nazionale, dal Presidente Nazionale, nonché da altri 40 membri.
3. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.
4. È convocata dal Presidente Nazionale, adottata per iniziativa propria o su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea Nazionale stessa.
5. Quando l'iniziativa per la convocazione è intrapresa da un terzo dei membri, è necessaria la presentazione di una domanda formale al Presidente nella quale venga specificato l'argomento oggetto della seduta richiesta.
6. Le richieste di cui al comma precedente comportano l'obbligo di convocazione entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Segretario ovvero di un terzo dei componenti dell'organo che, in extremis, possono autoconvocarsi.
7. L'Assemblea Nazionale elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza che coadiuverà il Presidente Nazionale nell'esercizio della presidenza, nella formulazione dell'ordine del giorno delle sedute e nella scrittura del regolamento assembleare da proporre alla plenaria. L'Ufficio di Presidenza è composto da uno o più Vicepresidenti e da uno o più segretari verbalizzanti.
8. Ogni singolo membro può proporre al Presidente Nazionale un determinato argomento di discussione; se non vi è alcuna opposizione la questione medesima è inserita nell'ordine del giorno; se il Presidente solleva opposizione allora il membro può ripresentare espressa richiesta nella prima seduta utile e chiedere una deliberazione dell'Assemblea. Qualora essa si pronunci favorevolmente, il Presidente è obbligato ad inserire l'argomento nell'ordine delle giorno della seduta successiva.
9. Le proposte e richieste di cui al precedente comma possono essere sia orali che scritte.
10. L'assenza a tre sedute consecutive comporta la decadenza de iure del componente dalla carica e la sua surrogazione da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.
11. I membri dell'Assemblea Nazionale possono formare delle commissioni tematiche per lo studio e l'elaborazione politica.
12. Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale partecipano con voto consultivo il Presidente della

Commissione Nazionale di Garanzia e il Presidente dei Revisori dei Conti.

Art.13 – (Validità e svolgimento delle sedute dell'Assemblea Nazionale)

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se partecipa alle stesse la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per le sedute in seconda convocazione è bastevole la presenza di un terzo dei componenti, con approssimazione all'unità superiore.
2. Ogni membro dell'Assemblea dispone di un voto. Esso viene espresso palesemente ovvero segretamente sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente.
3. È obbligatorio lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti persone oppure nei casi in cui venga richiesto, in ogni momento della seduta, da due terzi dei presenti.
4. Il quorum per le deliberazioni è fissato nella maggioranza dei presenti.
5. Al fine della determinazione della maggioranza deliberante gli astenuti vengono esclusi dal computo dei voti, perché considerati non presenti.
6. Il regolamento assembleare, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le ulteriori procedure di organizzazione e funzionamento dell'organo.

Art. 14 – (La Direzione Nazionale)

1. La Direzione Nazionale si compone del Segretario, del Vice-Segretario, del Presidente nonché di un rappresentante (segretario o delegato del Congresso Regionale) per ciascuna Federazione regionale.
2. La Direzione rappresenta l'organo esecutivo e di indirizzo della Federazione. Compete ad essa l'attuazione delle deliberazioni congressuali e gode di competenze generali.
3. Gode di discrezionalità in merito alla definizione dell'agenda politica contingente e la sua attività è volta alla realizzazione degli obiettivi della FGS.
4. La Direzione elegge i membri della Segreteria proposti dal Segretario Nazionale.
5. La Direzione è convocata e presieduta dal Segretario. Deve essere convocata, altresì, entro venti giorni, quando lo richieda un terzo dei membri, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente ovvero di un terzo dei membri che, in extremis, possono autoconvocarsi.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.
7. Le deliberazioni possono essere prese anche per via telematica o per sottoscrizione; sono adottate a maggioranza dei presenti, all'interno dei quali sono computati anche gli astenuti.
8. Il regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta, disciplina le ulteriori modalità di organizzazioni e funzionamento.

Art. 15 – (Segretario Nazionale)

1. Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente la Federazione nella sua unità. Presiede la Direzione del Partito, e ne coordina il lavoro.
2. Ha la rappresentanza legale della Federazione nella sua personalità unitaria.
3. Il Segretario promuove e determina la politica generale della Federazione.
4. Svolge funzione istruttoria ed esecutiva nei confronti delle deliberazioni della Segreteria, del Congresso, dell'Assemblea e della Direzione.
5. Procedo all'assegnazione di specifici incarichi di responsabilità in favore di uno o più tesserati, previo parere favorevole della Direzione.
6. Qualora gli organi direttivi di una Federazione Regionale, di un Circolo Territoriale, o di un Presidio non adempiano alle loro funzioni; ovvero non si attengano alle decisioni degli organi nazionali, il Segretario Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento e nominare uno o più commissari.
7. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso nazionale.

Art. 16 – (La Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, dal Presidente Nazionale

nonché dal Vice Segretario e dai responsabili di settore proposti dal Segretario e approvati dalla Direzione Nazionale.

2. In caso di parità nelle votazioni della Segreteria, prevale l'orientamento del Segretario.
3. I componenti della Segreteria svolgono attività di assistenza nei confronti del Segretario.
4. Il Vice-segretario assolve la funzione di sostituto nel caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo, rilevandone tutte le prerogative e funzioni.
5. I responsabili di settore agiscono sulla base degli indirizzi ricevuti dal Segretario ed informano la Direzione dei risultati della propria opera.
6. Il Tesoriere esplica le funzioni di tesoreria e di bilancio, secondo le modalità espresse dallo Statuto.
7. Tutti i componenti della Segreteria esercitano, altresì, le funzioni e gli incarichi loro affidati dal Segretario.
8. Tutti i componenti della Segreteria permangono in carica due anni, ed in ogni caso fino alla celebrazione del Congresso Nazionale, salvo disposizioni di cui al presente articolo.
9. Essi cessano dalla carica, singolarmente o collegialmente, in caso di decorrenza del mandato, dimissioni volontarie oppure in seguito all'approvazione di una mozione di censura nei loro confronti da parte della Direzione Nazionale.
10. La mozione di censura deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Direzione Nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
11. La suddetta presentazione viene effettuata tramite notifica al Segretario ed ai destinatari e determina l'obbligo di convocazione tempestiva di una seduta straordinaria della Direzione Nazionale.
12. La mozione è considerata approvata qualora si esprima in tal senso la maggioranza assoluta dei membri della Direzione.
13. Una approvazione della mozione di censura importa l'obbligo di dimissioni per i destinatari.
14. In relazione alle cariche dimissionarie ed alle esigenze funzionali della Federazione, la Direzione Nazionale può disporre, a maggioranza dei suoi membri, una surrogazione tempestiva, in attesa del primo passaggio congressuale utile.

Art.17 – (Ufficio Organizzativo)

1. L'Ufficio Organizzativo è composto nel seno della Segreteria Nazionale dal Segretario, dal Vicesegretario, e dai membri della Segreteria Nazionale con deleghe organizzative, amministrative, comunicative e di rappresentanza internazionale, scelti dal Segretario Nazionale. Compito dell'Ufficio Organizzativo è di assistere il Segretario nelle decisioni operative che attengono al perseguimento della politica della Federazione.

Art.18 – (Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Nazionale per un periodo di anni due. Lo scrutinio può essere palese qualora si riscontri un consenso unanime dei partecipanti.
2. Il quorum necessario per l'elezione è fissato nella maggioranza dei componenti dell'Assemblea al primo scrutinio, nella maggioranza dei voti validamente espressi in quelli successivi.
3. Ricopre il ruolo di garante della Federazione.
4. Convoca, dirige ed aggiorna i lavori dell'Assemblea Nazionale.
5. Partecipa, con diritto di voto, all'assunzione delle decisioni della Segreteria e della Direzione Nazionale.
6. Il Presidente può essere oggetto di una mozione di censura che, se approvata, caduca il suo

mandato.

7. Il medesimo effetto è ottenuto in caso di dimissioni volontarie.
8. La mozione di censura deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
9. La suddetta presentazione viene effettuata tramite notifica al Presidente e ad al Segretario, e determina l'obbligo di convocazione tempestiva di una seduta straordinaria dell'Assemblea.
10. La mozione è considerata approvata qualora si esprima in tal senso la maggioranza assoluta dell'assemblea.
11. La votazione è effettuata per appello nominale, senza possibilità di deroghe.
12. Una approvazione della mozione di censura importa l'obbligo di dimissioni.
13. La sostituzione della carica in oggetto, anche nei casi di dimissioni volontarie, si effettuerà in base alla procedura di cui all'art.16, comma primo e secondo, del presente Statuto.
14. Il nuovo Presidente permane nell'esercizio delle sue nuove funzioni fino alla celebrazione del Congresso successivo.

Art. 19 – (Commissione Nazionale di Garanzia)

1. La Commissione Nazionale di Garanzia è composta da tre membri, tra cui un Presidente eletto nel suo seno che ne cura la direzione dei lavori.
2. I componenti sono eletti dal Congresso Nazionale, per un periodo di due anni.
3. La Commissione Nazionale di Garanzia assicura l'uniforme interpretazione ed il rispetto della normativa statutaria.
4. Adotta le sanzioni, adeguate alle circostanze, nei riguardi di chiunque si renda protagonista di violazioni del presente Statuto ovvero di deliberazioni vincolanti degli organi della Federazione.
5. Dirime ogni controversia relativa alla applicazione del presente Statuto.
6. La qualifica di Membro della Commissione Nazionale di Garanzia è incompatibile con quella di membro della Segreteria Nazionale, della Direzione Nazionale, dell'Assemblea Nazionale nonché di Segretario Regionale.

Art. 20 – (Sanzioni e procedimenti disciplinari)

1. Il compagno che venga meno ai suoi doveri statuari di membro della Federazione dei Giovani Socialisti, è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, a seconda delle gravità del caso: a) il richiamo b) la deplorazione c) la rimozione dagli incarichi d) la sospensione da un mese a un anno e) l'espulsione.
2. La procedura dinanzi alla Commissione Nazionale di Garanzia può essere promossa da qualsiasi iscritto non sostenitore.
3. Le denunce devono essere motivate e documentate.
4. L'interessato deve essere chiamato per essere sentito. In caso di rifiuto o di assenza ingiustificata la Commissione Nazionale di Garanzia delibera in sua assenza.
5. La pronuncia della Commissione Nazionale di Garanzia deve essere emessa entro il termine massimo di 1 mese dalla data deferimento del caso alla Commissione stessa.
6. È facoltà della Commissione Nazionale di Garanzia di sospendere per un mese da ogni attività della Federazione l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un giudizio davanti alla Commissione stessa. Questa facoltà decade con la Convocazione del Congresso Nazionale.

Art.21 – (Incompatibilità)

1. Le cariche di membro della Segreteria, dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Nazionale di Garanzia sono tra di loro incompatibili, salvo le specifiche disposizioni previste

nel presente Statuto.

2. Ulteriori forme e condizioni di incompatibilità possono essere stabilite dal Congresso Nazionale e da quelli territoriali.

Parte Terza – Altre disposizioni

Titolo I – Strumenti di Partecipazione

Art.22 – (Petizioni)

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento dei tesserati nella conduzione dell'attività e della vita della Federazione, è consentita la presentazione di petizioni o proposte politico-programmatiche, il cui esame dovrà avvenire entro tempi certi e con procedure predeterminate da parte degli organi decisionali.

Art. 23 – (Referendum)

1. La Direzione Nazionale potrà, a maggioranza assoluta dei componenti, indire referendum fra i tesserati, in connessione con questioni di valore cruciale e strategico per la linea politica della FGS, assicurandone ampia ed agevole partecipazione.

Titolo II – Disposizioni finanziarie e contabili

Art.24 – (Fondo comune e bilancio)

1. Il Fondo comune della FGS è costituito dai contributi, ordinari e straordinari, degli associati, dai beni acquisiti con tali contributi, nonché dalle erogazioni liberali previste dal codice civile vigente.
2. Il Fondo è sottoposto alla gestione del Tesoriere, dietro parere favorevole della Segreteria Nazionale e sentita la Direzione Nazionale.
3. Dopo ogni campagna di tesseramento, la Direzione Nazionale, dietro proposta della segreteria Nazionale, approva i risultati del tesseramento e predispone la ripartizione del Fondo comune fra le Federazioni regionali, secondo criteri di proporzionalità ed equità da essi individuati.
4. Entro un mese dalla approvazione del tesseramento, e comunque dopo la ripartizione di cui al precedente comma, il Tesoriere sottopone alla Direzione Nazionale lo schema di bilancio di previsione, che viene approvata dalla stessa entro un mese dalla ricezione.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Tesoriere presenta rendiconto consuntivo alla Direzione Nazionale, che lo approva entro un mese dalla ricezione.
6. In caso di omissione o ritardo negli adempimenti contabili di cui al comma precedente, nessuna obbligazione finanziaria potrà essere contratta senza assenso della Direzione Nazionale.

Art.25 – (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dalla Direzione Nazionale.
2. È convocato e presieduto da un Presidente, eletto nel suo seno dal Collegio stesso.
3. Il Collegio dei revisori esplica funzioni ispettive di natura contabile, economica e finanziaria.
4. Fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e successivo, così come predisposto dal Tesoriere.

Titolo III – Relazioni esterne

Art.26 - (Rapporti con il Partito Socialista Italiano)

1. La FGS è una organizzazione indipendente ed autonoma, collegata al Partito Socialista da un rapporto federativo di tipo politico e programmatico per il perseguimento di medesime finalità.

Art.27 – (Associazione federate)

1. La FGS si apre al contributo di associazioni tematiche che si ispirino ai principi fondamentali

della presente Organizzazione e che manifestino la volontà di intrattenere con la stessa rapporti di consultazione, collaborazione ovvero federazione.

2. Alle associazioni di cui al precedente comma è assicurata la partecipazione ai processi decisionali della FGS, seconda le modalità stabilite da apposita deliberazione dell'Assemblea Nazionale, che fissa, altresì ulteriori requisiti e condizioni di accesso.

Parte Quarta – Statuto e simbolo

Art.28 – (Rinvii)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36-38 del codice civile vigente.

Art.29 – (Revisione dello Statuto)

1. Il presente statuto potrà essere oggetto di emendamenti o revisioni dal Congresso Nazionale con la maggioranza o semplice dei delegati o qualora intervenga una proposta di almeno un terzo dei membri della Direzione Nazionale, ed una approvazione di questa con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art.30 – (Simbolo)

1. L'emblema della FGS è costituito da un cerchio bianco attraversato da tre reggi neri su fondo rosso con la scritta FGS come riprodotto in questo Statuto.
2. La bandiera della FGS è di colore rosso, con impresso l'emblema suddetto.